



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’1 ottobre 2012 e successive modificazioni, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, ed in particolare l’articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la Professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale è stato conferito al Ministro, Professoressa Elena Bonetti, l’incarico per le pari opportunità e la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019 con il quale alla Professoressa Elena Bonetti è stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunità e famiglia;

VISTO l’art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato *“Fondo per le politiche della famiglia”*;

VISTO l’art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO in particolare il citato comma 1252 il quale stabilisce le modalità di riparto del suddetto Fondo;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", e in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2020 dal quale risulta che la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia è pari ad euro 72.218.799,00;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022*" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 n. 304;

VISTA la riduzione delle risorse pari ad euro 9.149.699,00 sul capitolo di spesa 858 "*Fondo per le politiche della famiglia*" del bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri per l'anno 2020, effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATO che, a seguito della sopramenzionata riduzione di spesa, le risorse del "*Fondo per le politiche della famiglia*" ammontano ad euro 63.069.100,00;

VISTO l'articolo 32, commi 2-bis e 2-ter, del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, che, modificando l'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n.205, ha previsto che, per l'anno 2020, agli oneri derivanti dal finanziamento dell'Azienda pubblica di servizi alla persona – Istituto degli innocenti di Firenze si provveda, per un importo pari a euro 2.000.000,00, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO l'articolo 30, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, che ha previsto, per l'anno 2020, l'estensione della misura della Carta della famiglia con oneri pari a euro 500.000,00 a valere sul Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 marzo 2020, con il quale sono destinati euro 1.150.000,00, a valere sulle risorse per il 2020 del Fondo politiche per la famiglia, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1252, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO, pertanto, che le risorse disponibili del "*Fondo per le politiche della famiglia*" ammontano ad euro 59.419.100,00;

VISTO il decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità 30 aprile 2019, recante la individuazione delle finalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2019;

VISTA la delibera della Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, del 28 giugno 2019, n. 12/2019/G, relativa alla gestione del Fondo per le politiche della famiglia (2012-2018);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

CONSIDERATO che occorre procedere alla individuazione delle finalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le Politiche della famiglia per l'anno 2020, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO, altresì, che occorre stabilire le modalità di ripartizione tra le Regioni della quota spettante alle stesse mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO l'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA l'intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre, n. 296, nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data 7 maggio 2020;

DECRETA

Art. 1

1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, ammontanti complessivamente ad euro **59.419.100,00**, sono destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali e sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento, tenendo conto anche dell'emergenza COVID-19, per l'anno in corso:
 1. risorse destinate ad interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale: euro **47.419.100,00**, per le finalità di cui all'art. 2;
 2. risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali: euro **12.000.000,00** per finanziare le attività di cui all'art. 3.

Art. 2

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, punto 1 sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche di competenza statale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento a:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

- a. iniziative volte ad interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica ed al disagio minorile, ai sensi dell'articolo 1250, lettera h), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
 - b. iniziative volte ad interventi a tutela di minori vittime di violenza assistita, di minori orfani per crimini domestici nonché interventi a favore delle famiglie anche affidatarie o adottive, ai sensi dell'articolo 1250, lettere f) e g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, tenendo anche conto delle attività poste in essere a livello nazionale, regionale e locale in questi ambiti;
 - c. iniziative volte ad interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche, ai sensi dell'articolo 1250, lettera q), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, realizzando attività di formazione per la diffusione di tali buone pratiche e promuovendo una costante valutazione dell'impatto delle azioni realizzate, anche attraverso il coinvolgimento degli utenti stessi.
2. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c) dovranno essere adottate le cautele necessarie per favorire anche il finanziamento di progettualità provenienti da tutto il territorio nazionale, garantendo il coinvolgimento dei Comuni per le progettualità relative ai servizi alla persona.
 3. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia ai sensi dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
 4. Una percentuale non superiore al 1% della quota complessivamente riservata dall'articolo 1, comma 1, punto 1, ad interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma 1, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia adeguate professionalità.

Art. 3

1. Le risorse finanziarie di cui all'art.1, comma 1, punto 2, sono dirette a finanziare interventi di competenza regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuità dei progetti già attivati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all'emergenza del COVID-19. Gli interventi potranno essere volti al supporto delle attività svolte anche dai Centri per le famiglie e nell'ambito delle competenze sociali dei consultori familiari, a sostegno della natalità, nonché a supporto della genitorialità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

2. Le risorse finanziarie di cui all'art 1, comma 1, punto 2, sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, come da allegata tabella (Allegato I), parte integrante del presente atto.
3. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 100.800,00 ed euro 98.400,00, è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'Entrata del bilancio dello Stato al capo X, capitolo 2368, articolo 6.
4. Le Regioni si impegnano a cofinanziare i progetti e le attività da realizzare con almeno il 20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni e dalle Province Autonome per la realizzazione delle citate attività.
5. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella predetta tabella, a seguito di specifica richiesta, da inviare in formato elettronico all'indirizzo segredipfamiglia@pec.governo.it, nella quale sono indicate le azioni da finanziare come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo con le Autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria di cui al comma 4.
6. Alla predetta richiesta devono essere allegati:
 - i. copia della delibera di giunta regionale, adottata sentite le Autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto;
 - ii. scheda concernente il piano operativo delle attività relative alla realizzazione delle azioni da finanziare, comprensivo di un cronoprogramma delle singole attività con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione e di un piano finanziario coerente con il citato cronoprogramma.
7. I finanziamenti alle Regioni saranno erogati in un'unica soluzione, successivamente alla presentazione della richiesta e della documentazione di cui ai commi 5 e 6 da inoltrare al Dipartimento per le politiche della famiglia, entro i 60 giorni successivi alla data di comunicazione da parte del Dipartimento medesimo alle Regioni della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.
8. Le risorse destinate alle Regioni che non inviano la documentazione di cui ai commi 5 e 6 entro il termine di cui al comma 7 tornano nella disponibilità del Dipartimento.
9. Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede a monitorare la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati.
10. Le Regioni si impegnano a fornire al Dipartimento per le politiche della famiglia tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del monitoraggio di cui al comma precedente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

4 MAG. 2020

Elena Bonetti

Elena Bonetti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

ALLEGATO I

Famiglia riparto Regioni e PA 2020

% Reg. FNPS		
Abruzzo	2,45 %	294.000,00
Basilicata	1,23 %	147.600,00
Calabria	4,11 %	493.200,00
Campania	9,98 %	1.197.600,00
Emilia Romagna	7,08 %	849.600,00
Friuli Venezia Giulia	2,19 %	262.800,00
Lazio	8,60 %	1.032.000,00
Liguria	3,02 %	362.400,00
Lombardia	14,15 %	1.698.000,00
Marche	2,65 %	318.000,00
Molise	0,80 %	96.000,00
Provincia di Bolzano *	0,82 %	98.400,00
Provincia di Trento *	0,84 %	100.800,00
Piemonte	7,18 %	861.600,00
Puglia	6,98 %	837.600,00
Sardegna	2,96 %	355.200,00
Sicilia	9,19 %	1.102.800,00
Toscana	6,56 %	787.200,00
Umbria	1,64 %	196.800,00
Valle d'Aosta	0,29 %	34.800,00
Veneto	7,28 %	873.600,00
TOTALE	100%	12.000.000,00

Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.